
Comune di Moasca

Esercizio 2023

Dati aggiornati al 27/02/2023

DOCUMENTO

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2023/2024/2025**

Indice

Indice	2
Premessa e Quadro normativo di riferimento	5
Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali	7
Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio	7
Criteri di valutazione delle entrate	7
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	7
Imposte, Tasse e Tributi locali	8
Trasferimenti di parte corrente	11
Entrate extratributarie	12
Entrate in conto capitale	13
Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi	16
Riduzione di attività finanziarie	18
Accensione di prestiti	18
Anticipazioni	19
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite	20
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni	20
Criteri di valutazione delle spese	20
Spese correnti	20
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	23
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	23
Spesa per il personale	24
Livello di indebitamento	26
Esposizione per interessi passivi	26
Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente	27
Fondi ed accantonamenti	29
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	29
Accantonamento fondo spese ed oneri futuri e accantonamenti in fondi rischi	32
Fondo garanzia debiti commerciali	32
Fondo perdite società ed organismi partecipati	34

Altri fondi strutturati dall'ente	34
Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa.	35
Spese in conto capitale.....	35
Incremento di attività finanziarie	37
Rimborso di prestiti	37
Chiusura delle anticipazioni.....	39
PAREGGIO DI BILANCIO E SALDO DI FINANZA PUBBLICA	40
Situazione contabile del nuovo bilancio.....	40
Equilibri finanziari e principi contabili	40
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente.....	41
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	42
Previsioni di cassa.....	43
Parametri di deficit strutturale.....	44
Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti	45
Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio	45
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)	46
Avanzo applicato in entrata.....	47
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.....	47
Modalità di finanziamento degli investimenti.....	48
Principali investimenti previsti nel triennio.....	49
Monitoraggio opere PNRR/PNC	51
Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti ..	52
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	52
Composizione del fondo pluriennale vincolato	53
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata	54
Garanzie prestate	54
Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata	54
Partecipazioni in società.....	54

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	55
Considerazioni finali e conclusioni	56

Premessa e Quadro normativo di riferimento

Il presente documento ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi del bilancio di previsione 2023/2025.

Il bilancio di previsione 2023/2025, riclassificato in base ai principi contabili e al piano dei conti della nuova contabilità, è composto dai seguenti modelli:

ENTRATA

- Bilancio entrate distinte per tipologia;
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli.

SPESA

- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- Riepilogo generale delle Spese per missioni;

QUADRI GENERALI

- quadro generale riassuntivo;
- quadro equilibri di bilancio.

Il bilancio di previsione è corredato dai seguenti prospetti:

- tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
- prospetti composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
- prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.
- prospetto utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (*facoltativo per questo ente*)
- prospetto spese delle funzioni delegate dalla Regione (*facoltativo per questo Ente*).

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta il contenuto minimo, come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”* (D.Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”* (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come “Neutralità e imparzialità”*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la “Pubblicità” dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di “Prevalenza della sostanza sulla forma”*.
- Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile della programmazione prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura
- Le Circolari ministeriali sul PNRR ricordano che per la gestione delle risorse gli enti tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono osservare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Nello specifico con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto- legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.
- L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma. Ulteriore aspetto è che la verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità”*;
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del *cosiddetto principio n.3 – dell’“Universalità”*;
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’“Integrità”* purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

Criteri di valutazione delle entrate

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Imposte, Tasse e Tributi locali

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio del credito, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

La manovra tributaria e tariffaria è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7/2023 in data 24.02.2023.

La suddetta manovra prevede una conferma di tutte le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie per il triennio, così come approvate per l'esercizio 2022; la misura delle aliquote applicate è indicata nel DUP a cui si rinvia. Le previsioni di Bilancio 2023/2025 sono state elaborate, con riferimento alle aliquote e tariffe dell'anno 2022, per quanto riguarda il gettito dell'IMU e della TARI, in base alla legislazione attualmente vigente ed alle disposizioni regolamentari vigenti.

Ad aliquote invariate, le previsioni relative al triennio 2023/2025 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.).

In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

· **Addizionale IRPEF**

Per la previsione del gettito, pur se il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (All.4/2 al punto 3.7.5) stabilisce che questa entrata si accerta per cassa o sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (quindi il 2021) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza sempre del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (quindi incassi in conto/competenza 2021+incassi in conto/residui 2022), si deve tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Le previsioni sono state stimate sulla base degli incassi e delle simulazioni effettuate sul portale del Federalismo fiscale.

· **Imposta comunale sugli immobili (IMU)**

Gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta in corso sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile. Il gettito è previsto senza variazioni di rilievo, tenendo conto del trend degli incassi.

· **Tassa rifiuti TARI**

Le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, vengono approvate secondo il piano finanziario, redatto con le regole di ARERA e validato dall'ente territorialmente competente devono assicurare l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il gettito potrà subire variazioni dopo l'approvazione delle tariffe sulla base nel PEF 2022-2025, che l'ente ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2022 del 30.05.2022. Per quanto riguarda le annualità 2024 e 2025 sono in corso le consultazioni da parte di ARERA per l'aggiornamento del loro contenuto.

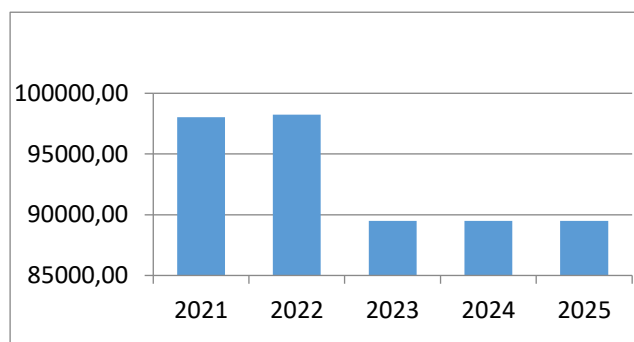
· **Imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**

La legge di bilancio 2020 ne ha disposto la soppressione e la sostituzione e la loro sostituzione con un nuovo canone patrimoniale relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

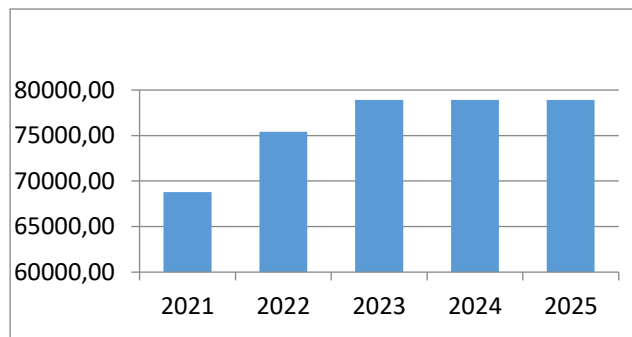
Ovviamente l'ente, nel formulare le stime di gettito, ha contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'amministrazione locale o da provvedimenti del Governo.

Gli importi indicati nei prospetti di seguito riportati, comprendono sia il gettito ordinario dell'imposta IMU e tassa smaltimento rifiuti (TARI) che il gettito previsto per recupero evasione.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	98.029,66	98.243,09	89.500,00	89.500,00	89.500,00



	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	68.783,97	75.402,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00



Fondo di solidarietà comunale.

Il Fondo di Solidarietà Comunale è composto da due quote: una a carattere compensativo, quale ristoro dei tributi, come sopra citata ed una componente, determinata da due quote, una fissa ed una variabile, a carattere perequativa legata a fabbisogni e capacità fiscale.

La previsione di gettito della voce di fondo di solidarietà è stata effettuata senza variazioni di rilievo rispetto all'anno 2022, sulla base delle spettanze pubblicate, alla data odierna, sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Finanza Locale.

Si evidenzia che i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C. (Fondo di Solidarietà Comunale); l'I.M.U., ad aliquota base, verrà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate; la quota di alimentazione FSC a carico dei comuni è rimasta invariata rispetto alla corrispondente quota di alimentazione FSC degli anni precedenti.

Un'altra nota particolare va fatta sulle quote di F.S.C. dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell'Interno ad inizio novembre ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato per servizio delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive al F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L'ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL dovrà adeguare le scelte strategiche di bilancio.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo di solidarietà comunale	93.147,55	93.080,74	92.000,00	91.000,00	90.000,00
Incremento sviluppo servizi sociali	1.157,48	1.364,03	1.365,00	1.365,00	1.365,00
Incremento asili nido	0,00	7.673,13	7.669,00	7.669,00	7.669,00

Recupero evasione

Tra le entrate tributarie sono state inserite risorse derivanti dal recupero dell'evasione tributaria in quanto si prevede di proseguire l'attività, ormai divenuta ordinaria e costante, dell'Ufficio tributi di verifica e controllo sulla regolarità degli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti.

IMU/TASI: Nel corso del 2023 è previsto il controllo con particolare attenzione all'anno d'imposta 2018. Si proseguirà con l'attività di recupero coattivo dell'imposta IMU e TASI.

TASSA RIFIUTI: Nel 2023 si proseguirà con l'invio dei provvedimenti di recupero evasione 2019 e 2020 e con l'invio dei solleciti per il 2021 e 2022. Anche per la tari si proseguirà con l'attività di riscossione coattiva del tributo.

Per quanto riguarda la riscossione delle entrate comunali a partire dal 1^a gennaio 2020 si evidenzia che importanti novità sono state introdotte alla legge di bilancio 2020; gli accertamenti delle entrate tributarie ma anche patrimoniali emessi dal comune sono provvedimenti immediatamente esecutivi e conterranno una vera e propria intimazione di pagamento. Il Comune, in sostanza, decorsi i termini previsti dalla normativa per la proposizione del ricorso, potrà procedere al recupero coattivo delle somme senza notificare un ulteriore atto al contribuente.

Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

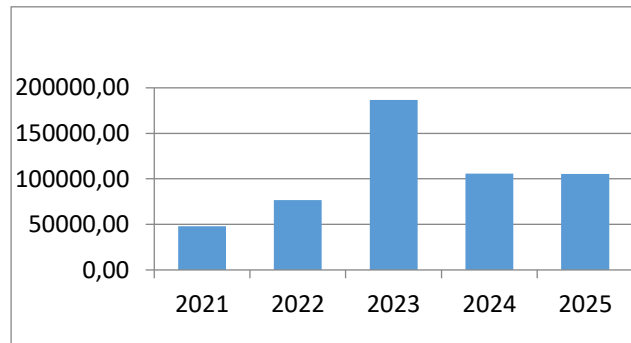
- Trasferimenti da PA quali Regione, Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o compartecipazioni o ristori di perdite di gettito.

Una nota particolare va fatta per quanto attiene le risorse correnti da PNRR. Trasferimenti da progetti ed interventi PNRR accertati/accertabili ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e con le modalità consentite dalle norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n.48 di ARCONET.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	37.416,19	69.441,32	100.694,00	23.507,00	23.275,00
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.354,82	7.079,38	86.005,00	82.205,00	82.205,00
E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	47.771,01	76.520,70	186.699,00	105.712,00	105.480,00



Tra le entrate del titolo II si evidenzia il trasferimento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada di cui alla Convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e di polizia amministrativa locale. Detti proventi sono incassati dal Comune di Canelli, capo-fila, il quale trattiene la quota del provento elevato sul territorio dei comuni convenzionati pari al 50%, ferma restando la destinazione dello stesso in conformità agli artt. 208 e 142 del Codice della strada.

Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

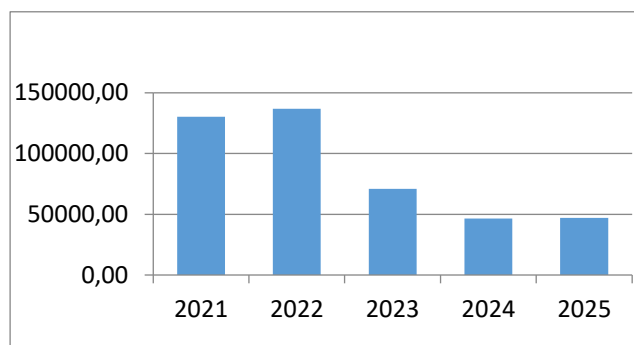
- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e da quest'anno i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la

previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale.

In merito le tariffe relative ai servizi già in vigore sono state confermate; la manovra tariffaria è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 7/2023 del 24.02.2023, cui si fa rinvio e che costituisce allegato al bilancio di previsione 2023/2025. Le tariffe in vigore sono state illustrate nel DUP 2023/2025.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.625,35	28.342,44	26.150,00	25.700,00	26.250,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	76.311,05	84.651,58	200,00	200,00	200,00
Interessi attivi	0,03	0,05	10,00	10,00	10,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	3.424,66	23.913,74	44.535,00	20.530,00	20.530,00
Totale entrate extratributarie	130.361,09	136.907,81	70.895,00	46.440,00	46.990,00



Sanzioni amministrative da codice della strada

Si evidenzia che non risultano proventi per sanzioni amministrative per violazione al codice della strada vincolate da iscrivere in bilancio in quanto la funzione e i relativi servizi di polizia municipale ed amministrativa locale vengono svolti in forma associata tramite convenzione con il Comune di Canelli (capo-convenzione).

Servizi a domanda individuale

Tra i servizi a domanda individuale questo ente assicura unicamente i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva in forma indiretta attraverso l'Unione dei Comuni "Canelli-Moasca" e concessi in gestione a terzi.

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di

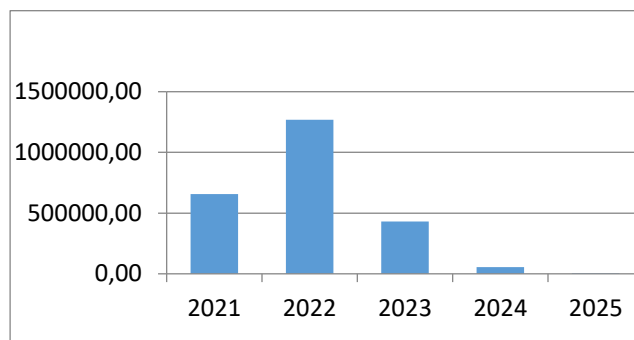
impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.
- Risorse PNRR-PNC – Anche in questo caso è opportuno fare riferimento a quanto previsto dalla semplificazione e flessibilità di cui al D.L. 77/2021 e sua conversione nella Legge n. 108/2021 sia per le modalità di contabilizzare le risorse che i vincoli contabili e gestionali che ne derivano (FAQ n.48) ricordando che è necessario adottare le stesse regole contabili e gestionali per tutte le risorse confluite nel PNRR ossia il PNC.

E' utile ricordare che nel PNRR sono confluite le seguenti linee di finanziamento e che necessita individuare tutti i progetti avviati o in corso che sono stati ricompresi nel P.N.R.R con particolare attenzione, in base al decreto 6 agosto 2021 del MEF, il quale approva l'elenco dei progetti e delle risorse confluite nel PNRR a titolo di PNC / PNRR, dando atto che i principali sono:

- I contributi per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile previsti dalla legge 160/2019 ed assegnati dal 2020 in avanzi (articolo 1, commi 29 e seguenti, legge 160/2019);
- i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge 145/2018;
- i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 160/2019);
- il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) previsto dall'articolo 1, comma 437, legge 160/2019;
- La progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (articolo 1, comma 640, legge 205/2018);
- La messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati ripartiti su base regionale dal decreto del Miur 343/2021.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	637.218,11	1.262.968,96	420.601,26	50.000,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	19.724,48	4.248,10	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale entrate in conto capitale	656.942,59	1.267.217,06	430.601,26	55.000,00	5.000,00



Le risorse straordinarie in conto capitale previste nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 sono così dettagliate:

DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
Contr.stato L. 160/2019 art. 1 c. 29 e seg. annualità 2023 PNRR M2 C4 -2.2 per manutenz. straord. patrimonio comunale cofinanz. progetto di recupero della confraternita dei Battuti CUP D72F22001130006	50.000,00		
Contr.stato L. 160/2019 art. 1 c. 29 e segg. annualità 2024 - PNRR M2C4 Inv. 2.2 per manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del palazzo comunale CUP D74H22001020006		50.000,00	
Contributo statale per manutenzione straordinaria strade L. bilancio 2022 (L. 234/2021 art. 1 c. 407) - DM 14/01/2022	5.000,00		
Contributo statale ex art. 30 c. 14bis DL 34/2019 anno 2023 (Decreto del 20/01/2023) per interventi di messa in sicurezza, efficientam. energetico e sviluppo territoriale sostenibile	83.790,52		
Contributo PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP: D71F22000550006	79.922,00		
Contributo PNRR M1C1 Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" CUP D51F22006960006	10.172,00		
Contributo PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.3 APP IO CUP D71F23000070006	3.402,00		

Contributo PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.3 PagoPA CUP D71F23000060006	17.603,00		
Contributo regionale FSC 200-2006 per intervento di recupero della confraternita dei Battuti di San Rocco al fine della promozione turistica CUP D77B22000390001	170.711,74		
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	420.601,26	50.000,00	0,00

Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all' utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Sul testo del comma 460 è tuttavia intervenuto il Legislatore in sede di conversione del decreto Legge Milleproroghe (d.l. 162/2019) avvenuta con L. 8/2020 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 e già in vigore dallo scorso 1° marzo. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il comma 5-quinquies dell'art. 13 del decreto che prevede testualmente che all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia infine aggiunto il seguente periodo: **“A decorrere dal 1° aprile 2020** le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere

l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

Si evidenzia come l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, intervenendo sulla formulazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, ha previsto a suo tempo l'estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19. Per ora in funzione del 2023 sarà necessario attendere eventuali evoluzioni della normativa in materia. Analogamente la normativa annuale ha esteso il beneficio di utilizzo entrate da Titoli abilitativi edilizi anche per contrastare i maggiori costi energia e elettrica e gas come da art. 37/ter del DL 21/2022.

A ciò si aggiunga come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spesa".

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

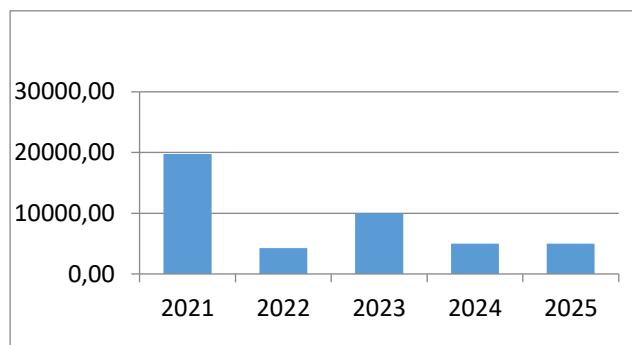
In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione"), a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente.

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa corrente</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2023</i>	<i>Esercizio 2024</i>	<i>Esercizio 2025</i>
I proventi non sono destinati alla spesa corrente	0,00	0,00	0,00

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa investimento</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2023</i>	<i>Esercizio 2024</i>	<i>Esercizio 2025</i>
Interventi a tutela e riqualificaz.ambiente e paesaggio (finanz.da oneri urbanizz.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
manutenzione straordinaria strade comunali (in parte finanz.contr.statale L.234/2021)	5.000,00	0,00	0,00

	<i>Accertamenti 2021</i>	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	19.724,48	4.248,10	10.000,00	5.000,00	5.000,00



Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie). Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Non sono previsti stanziamenti.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Assunzione di prestito flessibile
- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine

- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono state previste nel bilancio di previsione 2023/2025 entrate per nuovi indebitamenti.

Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

<i>Anticipazione di tesoreria</i>	2020	2021	2022	2023
Utilizzo complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione media gg.	0,00	0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale entrate da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Si precisa che l'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del triennio 2020/2021/2022.

Entrate per conto terzi e partite di giro

Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per entrate per partite di giro (Tip.100) e le entrate per conto terzi (Tip. 200).

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari; sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione (correttezza e comprensibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Criteri di valutazione delle spese

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando quindi nello specifico, ed evidenziando che gli enti locali si trovano nella condizione di dover applicare il nuovo Contratto Regioni ed Enti locali:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale

comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;

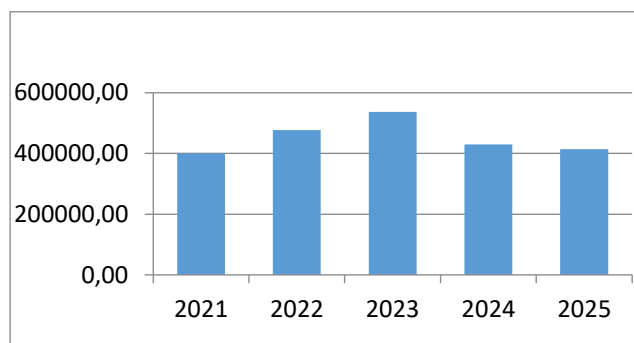
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziate le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di

reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Redditi da lavoro dipendente	87.586,01	133.545,38	127.349,00	122.526,00	121.044,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.797,91	11.728,64	11.550,00	9.922,00	9.820,00
Acquisto di beni e servizi	131.323,26	216.688,25	266.879,44	187.862,00	180.499,00
Trasferimenti correnti	121.570,79	68.000,44	66.067,00	45.295,00	40.695,00
Interessi passivi	25.064,11	24.109,74	23.140,00	22.107,00	21.046,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	26.796,09	16.956,85	15.450,00	15.250,00	15.050,00
Altre spese correnti	104,50	6.098,96	26.425,56	26.425,00	25.767,00
Totale spese correnti	400.242,67	477.128,26	536.861,00	429.387,00	413.921,00



Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio); in particolare per le utenze è stato previsto uno stanziamento maggiore dovuto al rincaro del gas e dell'energia.
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- della sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni locali 2019-2021, che determina un incremento dell'aggregato spese di personale.
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Spese per acquisto beni e servizi

La L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DL 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DL 78/2010)

- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DL 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DL 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DL 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DL 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

La previsione di spesa tiene conto dei presupposti per le condizioni di cui all'art. 1 commi 138, 146 e 147 della Legge 228/2012. Il Comune di Moasca non ha programmato l'affidamento di incarichi di consulenza in materia informatica ma le spese si riferiscono solo a prestazioni di servizi per interventi tecnici da parte di ditte specializzate, per far fronte a malfunzionamenti della rete informatica (hardware e software) e al fine di garantire la continuità del funzionamento degli uffici, non avendo all'interno professionalità adeguate.

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni 2023/2025 in euro 3.000,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma è contenuto del D.U.P. 2023/2025.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti. L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per trasferimenti correnti

La spesa per trasferimenti correnti è riferita in genere alle spese per trasferimenti verso amministrazioni pubbliche e private, associazioni e gruppi di volontariato, famiglie.

Gli stanziamenti più rilevanti riguardano i trasferimenti a favore dell'Unione di Comuni Canelli-Moasca, del Comune di Canelli, del CISA Asti Sud per le spese relative alla gestione in forma associata delle funzioni e servizi conferiti.

Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali di bilancio ed in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri secondo l'adozione di un concetto di significatività delle operazioni.

In coerenza con questo approccio, la presente “Nota” porta con sé uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza).

Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevanti. Rilevanza, quest’ultima, valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all’importanza strategica del fenomeno nel rispetto del principio n.6 - Significatività e rilevanza.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, viene prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un “elevato grado di rigidità” a livello di struttura di bilancio, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell’indebitamento, nell’esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento.

Tutti fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell’equilibrio di parte corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa. Seguono pertanto gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Spesa per il personale

Anche nella pubblica amministrazione locale, l’individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’ente verso l’esterno.

Dal punto di vista operativo, l’attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’ente e programmazione fabbisogno di personale si rinvia ad apposita sezione del DUP.

La spesa per il personale, con la sua dimensione finanziaria consistente, è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

Come già evidenziato nelle apposite sezioni del D.U.P. la spesa di personale soggiace oggi a nuove regole e nuovi limiti stabiliti dal decreto 17.03.2020.

Si dà atto che il Comune di Moasca rientra nella fascia dei comuni virtuosi, così come definiti con D.M. come da prospetti di calcolo conservati agli atti dell’Ufficio Finanziario.

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l’incidenza dell’eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d’urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d’insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo.

La dinamica della forza lavoro gode di benefici in termini assunzionali finalizzate a gestire l’impatto tecnico ed amministrativo del PNRR. Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021 ha introdotto alcune importanti previsioni, fortemente richieste dall’ANCI, volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 31-bis e il comma 18-bis dell’articolo 9, introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l’attuazione dei progetti PNRR. Inoltre, al fine del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

La spesa di personale e la correlata programmazione soggiacciono oggi a più regole. Di minimo possiamo suddividere la gestione e previsione della spesa del personale in due casistiche. La prima dedicata alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 e la seconda che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR.

La programmazione delle risorse umane dell'ente e relativa spesa avviene tramite il Piano triennale dei fabbisogni di personale. Il PFP (D.M. 08-05-2018 – "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 173 del 27.07.2018) è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Dal 2022 questa fase è confluita nel P.I.A.O. Nell'assorbire i diversi Piani già esistenti, il DPR 81/2022 non li ha disapplicati o soppressi ma li ha fatti confluire a livello di adempimento nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2023/2025 è stata calcolata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale contenuta nel D.U.P., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2022 del 05/11/2022 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2023 del 24.02.2023 e tiene conto:

- dei vincoli disposti sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato e dall'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore anno 2008;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; è stato individuato il limite di spesa pari ad euro 22.673,65;

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Dai prospetti analitici riportanti le spese del personale, conservati agli atti tra la documentazione relativa al bilancio di previsione 2023/2025, si evince che la previsione per gli anni 2023/2024/2025 rispetta il limite imposto dal suddetto art. 1 comma 562 L. 296/2006 in quanto risulta inferiore alla spesa dell'anno 2008 (ente che non era soggetto al patto di stabilità).

Si riporta il seguente prospetto dimostrativo del rispetto del limite di spesa per il personale riferito al triennio 2023/2025:

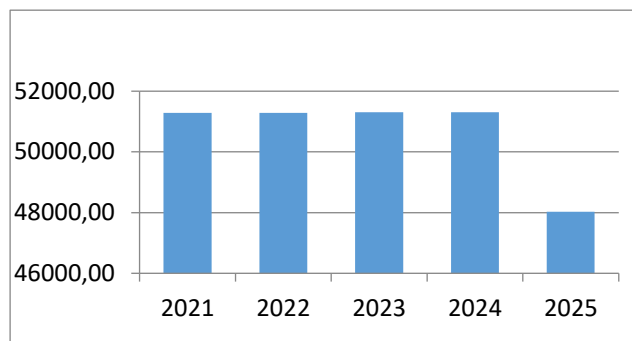
	Media 2011/2013	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	€ 107.292,01	127.349,00	122.526,00	121.044,00
Spese macroaggregato 103	€ 516,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Irap macroaggregato 102	€ 7.115,05	8.530,00	8.002,00	7.900,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: convenzione segreteria, utilizzo personale altre P.A.	€ 15.268,17	24.000,00	15.500,00	15.500,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	130.191,69	160.879,00	147.028,00	145.444,00
(-) Componenti escluse (B)	€ 5.793,26	48.570,08	22.933,09	22.933,09
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	124.398,43	112.308,92	124.094,91	122.510,91
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. La gestione attiva dell'indebitamento ha permesso nel corso degli ultimi anni di ridurre i piani di ammortamento di mutui non completamente utilizzati, sia attraverso l'applicazione dell'istituto contrattuale della "riduzione" che del "diverso utilizzo". Parimenti sono previste, in presenza di risorse straordinarie, operazioni di estinzione anticipata tese a ridurre l'impatto dell'indebitamento sulla spesa corrente. Come in passato verranno valutate le opportunità del mercato rispetto ad operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione.

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Quota Interessi	25.064,11	24.109,74	23.140,00	22.107,00	21.046,00
Quota Capitale	26.218,23	27.172,60	28.167,00	29.199,00	26.983,00
Totale	51.282,34	51.282,34	51.307,00	51.306,00	48.029,00

**Esposizione per interessi passivi**

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento

contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo dei mutui contratti a tutt'oggi.

	<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>				
	<i>Imp./Acc. 2021</i>	<i>Imp./Acc. 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Quota Interessi	25.064,11	24.109,74	23.140,00	22.107,00	21.046,00
Contributi erariali in c/interessi	2.921,79	2.455,68	1.967,70	1.453,26	967,89
(*) Entrate Correnti stimate	502.552,81	504.454,00	476.288,51	629.859,27	565.028,00
% su Entrate Correnti	4,41	4,30	4,45	3,30	3,55
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

(*) Dati Riferiti a 2 Esercizi Precedenti rispetto alla Colonna selezionata

Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio .

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute ed al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci è posti il problema su una loro diversa imputazione destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.

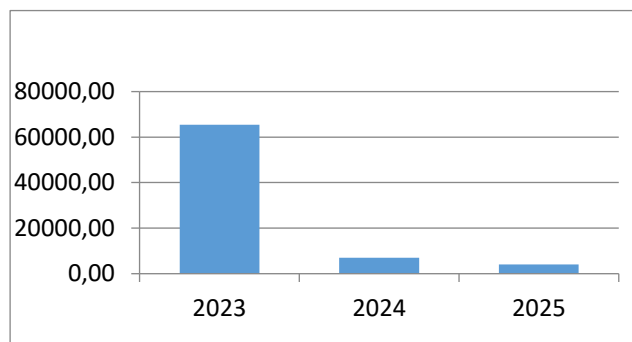
Le entrate non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Entrate non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
2 - Trasferimenti correnti	65.427,00	4.000,00	4.000,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	65.427,00	4.000,00	4.000,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	65.427,00	4.000,00	4.000,00
3 - Entrate extratributarie	1.500,00	0,00	0,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.500,00	0,00	0,00
100 - Indennizzi di assicurazione	1.500,00	0,00	0,00
4 - Entrate in conto capitale	420.601,26	50.000,00	0,00
200 - Contributi agli investimenti	420.601,26	50.000,00	0,00
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	420.601,26	50.000,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	14.000,00	14.000,00	14.000,00
100 - Entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9900 - Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200 - Entrate per conto terzi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
400 - Depositi di/presso terzi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale entrate non ricorrenti	701.528,26	268.000,00	218.000,00

Tali entrate vengono utilizzate a finanziamento di spesa corrente non ricorrente nelle misure di seguito evidenziate:

Le spese correnti non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
1 - Spese correnti	65.427,00	6.934,00	4.000,00
101 - Redditi da lavoro dipendente	2.480,00	3.962,00	2.480,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	170,00	272,00	170,00
103 - Acquisto di beni e servizi	62.777,00	2.700,00	1.350,00
Totale spese correnti non ricorrenti	65.427,00	6.934,00	4.000,00



Altre spese correnti

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono in particolare:

- gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità,
 - gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva,
 - gli stanziamenti di cassa relativi al fondo di riserva,
 - gli stanziamenti relativi ad altri fondi per spese potenziali,
- che verranno compiutamente illustrati nelle pagine seguenti.

Fondi ed accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la “valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni” prevista dai principi contabili necessita a porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile

ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto utilizzando i dati da consuntivo approvato o in corso di approvazione. Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie. Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Dal 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere pari 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti degli ultimi 5 anni. La media da utilizzare sarà solo quella semplice, poiché l'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 prevede che "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente".

In riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si dichiara che è stato adottato il metodo di calcolo di seguito riportato come previsto nel Principio Contabile della Contabilità Finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs, 118/2011.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

In particolare la procedura è stata la seguente:

- Sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; in merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.
- Sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1) e attraverso l'ausilio del software di contabilità, le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- nel calcolo dell'incassato si è tenuto conto delle somme incassate l'anno successivo a residui a valere sull'accertamento dell'anno precedente (*principio contabile 'allegato 4/2 e FAQ 25 e 26 di Arconet*)

E' stato stanziato nel bilancio di previsione 2023/2025 un importo di FCDE nella misura del 100% dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri sopra citati, come da indicazioni contenute nel suddetto principio contabile e nel D.Lgs. 118/2011.

Crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a FCDE.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Pertanto per le suddette entrate (trasferimenti correnti da altre pubbliche amministrazioni e entrate tributarie ed altri proventi che vengono accertati per cassa) si è ritenuto di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione (IMU) in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

E' stato escluso dal calcolo il capitolo di entrata da Addizionale Comunale IRPEF in quanto i dati inseriti in bilancio sono quelli che derivano da simulazione sul sito del Ministero e i capitoli del Fondo di Solidarietà per le motivazioni di cui sopra.

Nel bilancio 2023/2025 trovano ancora applicazione le disposizioni di cui al vigente art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, che prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono determinare il FCDE dei titoli 1° e 3°, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente, con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

E' una misura che permette, in sede di rendiconto e di preventivo, un minore accantonamento al fondo, a causa del calo degli incassi delle entrate tributarie ed extratributarie connesso con la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria in corso, evitando che le medie quinquennali su cui viene calcolato il FCDE in sede di rendiconto o di previsionale siano peggiorate dagli incassi anomali (in negativo) del 2020 e del 2021. In tal senso occorre però valutare gli effetti di un minore accantonamento al FCDE rispetto alla morosità aumentata a causa della pandemia.

L'ente non si è avvalso di tale facoltà nel determinare il FCDE a bilancio 2023/2025.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023/2025 risulta riportato nei prospetti allegati al bilancio di previsione (Allegato C).

	Stanziamenti 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	26.267,63	13.736,72	13.736,76	13.445,70

U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Accantonamento fondo spese ed oneri futuri e accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai Fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il Fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante, (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie) non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In questo ambito risultano in incremento le attenzioni da parte della magistratura contabile anche sul fondo oneri futuri. I più comuni sono il Fondo rinnovo contratti di lavoro, il Fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco ed altri fondi che l'ente, nell'ambito degli oneri futuri certi nella loro manifestazione contabile futura ma incerti nella loro entità, richiedono prudenzialmente di essere strutturati a bilancio.

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per oneri futuri:

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo spese ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda l'accantonamento a fondo rischi, non avendo cause e liti in corso, non è stato previsto accantonamento per far fronte a passività potenziali per probabili soccombenze per contenzioso.

Alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, né probabili passività potenziali.

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo rischi di soccombenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (rinviato dall'anno 2020), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, c. 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel testo modificato, rispettivamente, dall'art. 1, c. 854, lett. a, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 50, c. 1, lett. b, n. 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure in caso di mancato adempimento della comunicazione, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione dei crediti, dello stock dei debiti 174 commerciali residui scaduti alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

L'iscrizione in bilancio del fondo non è, altresì, dovuta se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

(art. 1, c. 859, lett. a, nel testo aggiunto dall'art. 38-bis, c. 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

- al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, superiori a sessanta giorni;

- al 3% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra trentuno e sessanta giorni;

- al 2% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra undici e trenta giorni;

- al 1°% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e dieci giorni.

Le novità su PCC e FGDC per la riduzione dei tempi di pagamento (D.L. n.152/2021 conv. in L. 29 dicembre 2021, n. 233 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Il comma 2 dell'articolo 9 del DL n. 152/2021 conv. in L. 233/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.

Il tema dei pagamenti dei debiti commerciali e degli sforzi necessari per ridurre il ritardo è particolarmente attuale per due motivi. In primo luogo, perché il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso.

In secondo luogo, perché la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria per un esito favorevole della procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE. In particolare, dopo la sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 gennaio 2020, appare necessario evitare un ulteriore deferimento dell'Italia alla Corte con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie alle amministrazioni inadempienti.

In questo contesto, il citato comma 2 prevede, alla lettera b, che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a, interviene sulle modalità di calcolo di uno dei due indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento, quello relativo al debito residuo.

Dalle verifiche effettuate e sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma Certificazione Crediti Commerciali e dalla nuova area RGS, il comune di Moasca non è tenuto ad effettuare accantonamento in quanto risulta in regola con i tempi di pagamento dei debiti commerciali e le condizioni risultano rispettate, come di seguito riportato:

- L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022 risulta pari a - 6,87 giorni
- L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti previsto per l'anno 2022 risulta pari a -7 giorni
- Non risultano debiti commerciali scaduti e non pagati alla data del 31.12.2022

Comune di Moasca																			
Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2022																			
Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2022																			
Ammontare Complessivo dei Debiti										0,00									
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPUT PAYMENT)										0,00									
Registrazione			Documento							Protocollo				Creditore			Liquidazione	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza	

Comune di Moasca				
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo				
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo	RISPETTATO	SI		
Ammontare Complessivo dei Debiti 2022 (STOCK-1)	0,00	(*) Importo Complessivo dei Debiti al Netto dell'Iva		
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)	739.762,52	5% dell'Importo Totale delle Fatture	36.988,13	
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)	114.431,32			
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)	625.331,20	5% dell'Importo Totale delle Fatture	31.266,56	
Importo Totale Fatture dell'Anno	625.331,20	5% dell'Importo Totale delle Fatture	31.266,56	(STOCK - 1) <= 5% dell'Importo delle fatture SI
Ammontare Complessivo dei Debiti 2021 (STOCK-2)	0,00	Rapporto Stock (R) = (STOCK - 1) / (STOCK - 2)	0,00	(R) <= 0,90 SI



	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo perdite società ed organismi partecipati

Nel caso in cui una partecipazione detenuta dall'ente locale presenti uno o più esercizi di gestione chiusi con risultato negativo, oppure che le condizioni di bilancio evidenzino particolari criticità, come per altro sostenuto dalla delibera Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte si ritiene che prudenzialmente l'ente locali effettui l'accantonamento obbligatorio ex art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione”*, accantonamento calcolato in relazione alle perdite di bilancio future.

La Corte rileva come quanto previsto dall'art. 21 crei una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo con la conseguenziale maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. In presenza di questa situazione l'ente determina accantonamento proporzionale alla perdita ed alla % di partecipazione posseduta

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo perdite società ed organismi partecipati	0,00	0,00	0,00	0,00

Non risultano società partecipate in perdita.

Altri fondi strutturati dall'ente

Il Comune di Moasca a fronte delle esigenze di bilancio pluriennali ha ritenuto opportuno prudenzialmente accantonare le seguenti risorse nel bilancio di previsione 2021/2022/2023.

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Fondo Indennità di fine mandato	1.907,00	2.032,44	1.104,00	1.104,00
Fondo oneri contributivi amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali EE.LL.	1.900,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
Fondo morosità incolpevole	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo oneri futuri gestione ATC	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo 10% proventi alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa.

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,33% per il 2023, 0,45% per il 2024 e 0,43 % per il 2025.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di € 10.000,00, pari allo 0,42 (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art.166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

	<i>Stanziamenti 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Fondo di riserva	1.776,07	1.753,84	1.953,24	1.786,30
Fondo di riserva di cassa	10.000,00	10.000,00		

Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

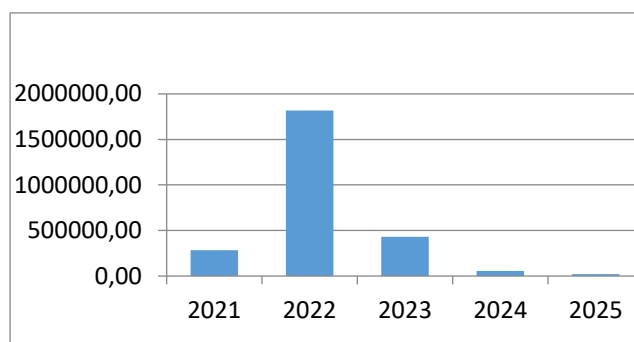
- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori

dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- Adeguamento del crono programma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.
- Particolare attenzione anche in questo caso è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR/PNC anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei crono programmi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	281.557,03	1.818.781,37	430.601,26	55.000,00	21.000,00
Contributi agli investimenti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	284.557,03	1.818.781,37	430.601,26	55.000,00	21.000,00



Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato

che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rimborso di prestiti

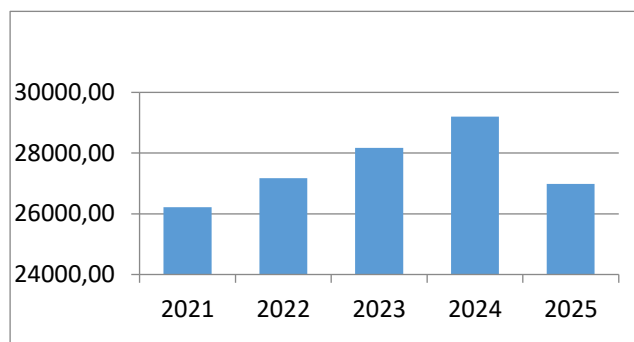
Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve

termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.218,23	27.172,60	28.167,00	29.199,00	26.983,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso prestiti	26.218,23	27.172,60	28.167,00	29.199,00	26.983,00

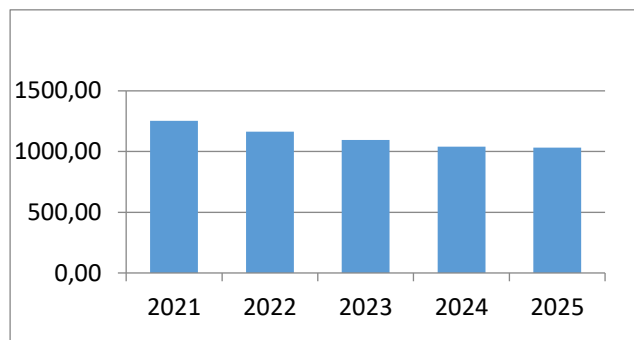


	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale mutui	26.218,23	27.172,60	28.167,00	29.199,00	26.983,00
Rimborso da estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Debito residuo e debito pro-capite</i>				
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Debito residuo al 31.12	646.650,65	619.478,05	591.312,57	562.114,09	557.927,16

Abitanti	516,00	533,00	540,00	540,00	540,00
Debito pro-capite	1.253,20	1.162,25	1.095,02	1.040,95	1.033,20



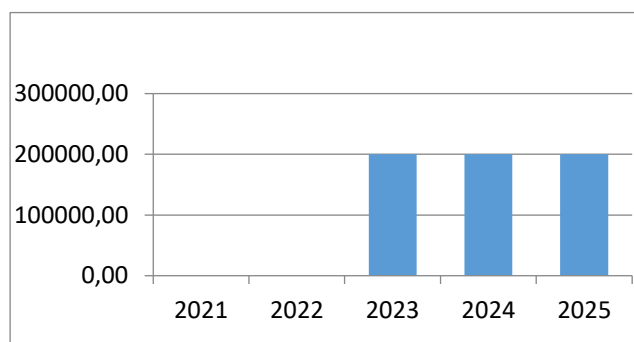
Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analogica voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per

far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

L'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nell'ultimo triennio.

	<i>Impegni 2021</i>	<i>Impegni 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



Spese per conto terzi e partite di giro

Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per spese per partite di giro e per conto terzi.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria

PAREGGIO DI BILANCIO E SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Ai sensi dei commi 819 e seguenti della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) non sono più in vigore, a decorrere dal 2019, le norme previste fino al 2018 in materia di pareggio di bilancio. Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Con riferimento alla Delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, la RGS con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al Decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) e che il pareggio sui saldi di cui all'art. 9 Legge 243/2012 è applicato al comparto enti locali, non al singolo ente.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge.

Il D.M. Ministero Economia e Finanze del 1° agosto 2019 ha modificato gli schemi degli equilibri sopra descritti individuando 3 saldi diversi: "W1" Risultato di Competenza – "W2" Equilibrio di Bilancio – "W3" Equilibrio complessivo.

L'obbligo è quello di conseguire un risultato di competenza non negativo e l'obiettivo è quello di rispettare anche l'equilibrio di bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l'effettiva capacità dell'Ente di garantire la copertura di tutti gli "impegni" assunti.

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei

singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base al piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare (oppure applicando) il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto ed in quest'esercizio si aggiungono le modifiche al sistema contabile dovute al Covid.19.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono come per le altre annualità stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si

aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). Il criterio di imputazione riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

Equilibrio economico finanziario e vincoli pareggio di bilancio		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		388.933,54	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	565.028,00	458.586,00	456.904,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	536.861,00	429.387,00	413.921,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		13.736,72	13.736,76	13.445,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	28.167,00	29.199,00	26.983,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	16.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	16.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è sì è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo

pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda quindi il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo (definire a seconda del momento di approvazione del bilancio quale tipologia di avanzo si utilizza....vincolato...destinato....libero) a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati in apposita sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio economico finanziario spese d'investimento		2023	2024	2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	430.601,26	55.000,00	5.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	16.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	430.601,26	55.000,00	21.000,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Particolare attenzione è da porre ai vincoli di cassa sui fondi PNRR. Gli enti locali devono registrare la cassa vincolata relativamente alle entrate/investimenti ammessi al finanziamento del Pnrr e applicano il Decreto 11 ottobre 2021 rubricato «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» che all'articolo 3 ha stabilito che le entrate rivenienti dai fondi Pnrr devono essere incassate su apposite contabilità speciali aperte in Tesoreria unica (per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984 n.720) e devono considerarsi appunto entrate vincolate anche di cassa.

La circolare Mef-RgS n. 29/2022 sulle procedure finanziarie Pnrr stabilisce che gli enti destinatari (soggetti attuatori) di risorse Pnrr devono garantire la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle suddette risorse e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti basandosi sull'andamento storico dei flussi ove disponibile sufficiente storicità di riferimento.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

FONDO CASSA 2023	
Fondo di cassa iniziale (+)	388.933,54
Previsioni Pagamenti (-)	2.873.480,00
Previsioni Riscossioni (+)	2.703.890,20
Fondo di cassa finale presunto	219.343,74

Ad evidenziare la migliorata gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

Fondo cassa annualità precedenti	
Esercizio 2022	388.933,54
Esercizio 2021	757.344,40
Esercizio 2020	332.739,78
Esercizio 2019	161.866,24
Esercizio 2018	51.130,36

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio

dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l'effettiva capacità di riscossione dell'ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile (2021) La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI “identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO
---	-----------

Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti

Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall'amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di “efficienza”, nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di “efficacia” nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di “economicità” devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

I dati, nel caso del Comune di Moasca, sono riferiti ad una situazione di pre-consuntivo e sono ovviamente modificabili dalla successiva fase di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutica al redigendo Rendiconto di gestione dell'esercizio 2022 i cui termini di approvazione sono previsti entro il 30 aprile 2023.

Dall'andamento della gestione 2022, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022 risulta dal prospetto del bilancio di previsione finanziario 2023/2024 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011- Allegato a). E' necessario richiamare quanto previsto dal D.M. 1° settembre 2021 con il quale risultano modificati a decorrere dal bilancio 2023/2025 i modelli di cui all' allegato n.9 al D.Lgs 118/2011 e precisamente:

- Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – nel quale viene modificata l'ultima sezione del modello e precisamente la n.3 , trasformandola da un dettaglio dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto utilizzata in sede di bilancio ad un dettaglio dell'intero risultato di amministrazione presunto utilizzato.
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonate – nel quale viene modificata la struttura del modello prevedendo un nuovo rigo di dettagli analitico del Fondo garanzia debiti commerciali.

Per il paragrafo 9.11.4 del principio contabile applicato la nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3.

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 (Verbale di chiusura)		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	186.856,68
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	544.241,24
Entrate già accertate nell'esercizio	+	1.957.596,92
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	2.480.687,18
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	1.313,08
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	209.320,74
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	0,00
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	209.320,74
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		66.166,45
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo Contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		4.074,00
Totale Parte Accantonata		70.240,45
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		22.905,42
Vincoli derivanti da trasferimenti		918,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		848,00
Altri Vincoli		700,00
Totale Parte Vincolata		25.372,08
Totale Parte Destinata agli investimenti		0,00
Totale Parte Disponibile		113.708,21

Avanzo applicato in entrata

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nell'entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa corrente nel bilancio 2023/2024/2025		
Applicazione avanzo accantonato da F.G.D.C.		0,00
Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali		0,00
Applicazione avanzo vincolato di parte corrente		0,00
Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013		0,00
Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti ente (TARI)		0,00
Applicazione avanzo vincolato da F.A.L.		0,00
Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali		0,00
Totale		0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2023/2024/2025		
Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti		0,00
Applicazione avanzo vincolato da mutui		0,00
Totale		0,00

Non risultano quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto applicate al bilancio di previsione 2022/2024; l'ente non è tenuto ad allegare al bilancio di previsione gli elenchi analitici (allegati a1, a2 e a3).

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D.Lgs 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Per il par. 9.11.6 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- le entrate in conto capitale (titolo 4);
- le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione

Modalità di finanziamento degli investimenti

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F.P.V. in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	420.601,26	50.000,00	0,00
Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da istituzioni private	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
Cessione beni materiali non prodotti e terreni	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale destinate a spesa corrente (-)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c	0,00	0,00	0,00
Permessi di costruire	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate da mutui	0,00	0,00	0,00
Margine corrente	0,00	0,00	16.000,00
Totale entrate per investimenti	430.601,26	55.000,00	21.000,00

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni	430.601,26	55.000,00	21.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese per investimenti	430.601,26	55.000,00	21.000,00

(*) Il margine corrente 2025 deriva dai risparmi della quota capitale, a seguito della rinegoziazione dei mutui effettuata nel 2020.

Principali investimenti previsti nel triennio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue ripreso dal DUP, elenca i principali investimenti che si prevede saranno attivati nell'intervallo di tempo considerato ed omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza. Il riscontro sull'impatto economico dell'intervento in conto capitale, infatti, va concentrato sui fenomeni che potrebbero avere una qualche rilevanza significativa sugli equilibri complessivi di bilancio. Questi ultimi possono essere considerati in modo statico (situazione attuale) oppure visti anche in un'ottica dinamica di più ampio periodo (prospettiva triennale o di medio termine). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Gli investimenti programmati sono stati compiutamente illustrati nel Documento Unico di Programmazione al quale si rinvia.

Nei prospetti che seguono si riepilogano gli investimenti previsti relativi al triennio 2023/2025:

Riepilogo Investimenti Anno 2023

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Importo</i>	<i>Fonti finanziamento</i>	
		<i>Fondi proprio bilancio</i>	<i>Contributi agli investimenti</i>
Recupero della confraternita dei battuti di san rocco al fine della promoz.turistica CUP: D77B22000390001 (quota progetto finanz.da avanzo libero e contr.regionale)	€ 170.711,74		€ 170.711,74
Manut.straord.patrimoniale comunale CUP D72F22001130006 cofinaz. progetto Recupero della confraternita dei battuti di S.Rocco al fine della promoz.turistica quota progetto finanz. PNRR M2 C4 -2.2 (contr. L 160/2019 art. 1 c. 29 2023)	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Lavori di messa in sicurezza delle strade (finanz.da contr.stato art.14bis DL 34/2019 Decreto 20/01/2023)	€ 83.790,52		€ 83.790,52
manutenzione straordinaria strade comunali (in parte finanz.contr.statale L.234/2021)	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Interventi a tutela e riqualificaz.ambiente e paesaggio (finanz.da oneri urbanizz.)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Progetto PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - CUP:	€ 79.922,00		€ 79.922,00

D71F22000550006			
Progetto PNRR M1C1 Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" CUP D51F22006960006	€ 10.172,00		€ 10.172,00
Progetto PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale Misura 1.4.3, "Adozione APP IO" CUP D71F23000070006	€ 3.402,00		€ 3.402,00
Progetto PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PAGOPA" CUP D71F23000060006	€ 17.603,00		€17.603,00

Riepilogo Investimenti Anno 2024

Descrizione intervento	Importo	Fonti finanziamento	
		Fondi proprio bilancio	Contributi agli investimenti
PNRR M2C4 2.2 CUP D74H22001020006 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico palazzo comunale fin.da contr. art.1 c 29 L160/2019 anno 2024	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Interventi a tutela e riqualificaz.ambiente e paesaggio (finanz.da oneri urbanizz.)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	

Riepilogo Investimenti Anno 2025

Descrizione intervento	Importo	Fonti finanziamento	
		Fondi proprio bilancio	Contributi agli investimenti
Acquisto hardware e software uffici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Manutenzione straordinaria immobili	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Manutenzione immobili - impianti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Interventi a tutela e riqualificaz.ambiente e paesaggio (finanz.da oneri urbanizz.)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Manutenzione straordinaria cimitero	€ 2.000,00	€ 2.000,00	

Monitoraggio opere PNRR/PNC

Opere già esistenti

Descrizione opera	Spesa 2023	Spesa 2024	Spese 2025
Manut.straord.patrimoniale comunale CUP D72F22001130006 cofinanz. progetto Recupero della confraternita dei battuti di S.Rocco al fine della promozione turistica quota progetto finanz. PNRR M2 C4 -2.2 (contr. L 160/2019 art. 1 c. 29 2023)	50.000,00	0,00	0,00
Totale opere già esistenti	50.000,00	0,00	0,00

Opere programmate

Descrizione opera	Spesa 2023	Spesa 2024	Spese 2025
PNRR M2C4 2.2 CUP D74H22001020006 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico palazzo comunale fin.da contr. art.1 c 29 L160/2019 anno 2024	0,00	50.000,00	0,00
Totale opere programmate	50.000,00	0,00	0,00

Inoltre, nell'ambito PA DIGITALE, il comune è risultato assegnatario delle seguenti risorse PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 :

Descrizione progetto	Spesa 2023	Spesa 2024	Spese 2025
Codice CUP D71F22000000006 Descrizione progetto 1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi Data approvazione finanziamento 02/08/2022 Data conclusione attività Entro il 23/05/2024 Valore totale progetto € 14.000 Stato progetto DA AVVIARE	14.000,00	0,00	0,00
Codice CUP D71C22000200006 Descrizione progetto 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi Data approvazione finanziamento 08/08/2022 Data conclusione attività Entro il 29/07/2024 Valore totale progetto € 47.427 Stato progetto DA AVVIARE	47.427,00	0,00	0,00

Codice CUP D71F22000550006 Descrizione progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi Data approvazione finanziamento 19/08/2022 Data conclusione attività Entro il 10/12/2023 Valore totale progetto € 79.922 Stato progetto: DA AVVIARE	79.922,00	0,00	0,00
Codice CUP D51F22006960006 Descrizione progetto 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi Data approvazione finanziamento 30/01/2023 Data conclusione attività Entro il 27/10/2023 Valore totale progetto € 10.172 Stato progetto DA AVVIARE	10.172,00	0,00	0,00
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Settembre 2022 € 3.402,00 CANDIDATURA ACCETTATA In attesa di Decreto di finanziamento	3.402,00	0,00	0,00
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Settembre 2022 € 17.603,00 CANDIDATURA ACCETTATA In attesa di Decreto di finanziamento	17.603,00	0,00	0,00

Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa.

Non ci sono investimenti per cui non è stato definito il cronoprogramma di spesa. Il FPV investimenti verrà costituito nel rispetto dei principi contabili.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio sopra citato (competenza potenziata), con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose; questo a partire dalla nascita del finanziamento, fino all'esercizio in cui la prestazione connessa

con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste del fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Non risulta stanziato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e capitale.

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Non risulta stanziato Fondo pluriennale vincolato in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato verrà determinato con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla approvazione del consuntivo.

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00

Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

L'eventuale stanziamento, a carattere facoltativo, può essere assimilato ad un'economia di bilancio volontaria, non soggetta quindi ad impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio forzoso produrrà a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere per l'eventuale escussione del debito garantito. La decisione di costituire o incrementare il fondo può essere presa all'inizio, in sede di programmazione di medio periodo, oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni di bilancio. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Partecipazioni in società

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto seguente e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, entro il 31/12/2022, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di MOASCA alla data del 31/12/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2022 in data 30.12.2022.

Dall'esito di tale ricognizione è emerso che il Comune di MOASCA non detiene la totalità del capitale sociale di alcuna società, limitandosi alla titolarità di minime quote di partecipazione in alcune società. L'Ente ha ritenuto di mantenere l'adesione a tutte le società attualmente partecipate, indispensabili per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, senza la necessità di adottare misure di razionalizzazione.

Il Comune di Moasca, non essendo tenuto all'approvazione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'art. 233-bis comma 3 del TUEL come modificato dall'art. 1 comma 831 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145), ha ribadito la volontà di avvalersi della facoltà di redigere lo stato patrimoniale con modalità semplificate e di esercitare l'opzione di non predisporre il bilancio consolidato.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ORGANISMI STRUMENTALI	
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	% PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO
Consorzio Di Bacino Dei Rifiuti Dell'astigiano - C.B.R.A	0,21% CONSORZIO	http://www.cbira.it/	SI

CISA – ASTI SUD – Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale	0,69% CONSORZIO	http://www.cisaastisud.it/hh/index.php	SI
CO.GE.CA. - Consorzio Costruzione Gestione Canile	0,86% CONSORZIO	www.canilecogeca.it	SI
ISRAT – Istituto Per La Storia Della Resistenza E Della Società Contemporanea In Provincia Di Asti	0,08% CONSORZIO	www.israt.it	SI
A.T.O 5- Autorita' D'ambito N. 5 - Astigiano - Monferrato	0,14% CONVENZIONE OBBLIGATORIA	www.ato5astigiano.it	SI

SOCIETA' CONTROLLATE	
NESSUNA	

SOCIETA' PARTECIPATE	% PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.	1,33 %	http://www.acquedottovaltiglione.it/	SI
G.A.I.A. S.p.A. Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano	0,12%	http://www.gaia.at.it	SI
Gruppo Azione Locale (G.A.L.) Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità soc. coop. a r.l.	1,96%	https://www.galterreastigiane.it/	SI
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL	0,01%	http://www.langheroe.ro.it/	SI

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Le maggiori incertezze sul bilancio di previsione 2023/2024/2025 sono costituite dal peso finanziario degli aumenti costi energia elettrica e gas e dall'aumento costi materie prime che in generale hanno provocato tensioni inflazionistiche sui prezzi anche relativi ad acquisto beni e servizi generici necessari all'ordinario funzionamento dell'ente.

Come noto, il fenomeno dell'aumento dei prezzi ha avuto inizio nei mesi precedenti alla crisi ucraina e ha comportato, già dal 2021, interventi del governo nazionale e di quelli regionali tesi a consentire un adeguamento sia delle somme da corrispondere alle imprese aggiudicatrici, per non interrompere l'esecuzione delle opere avviate, sia dei prezzi a base d'asta da parte delle stazioni appaltanti, così da non disincentivare la partecipazione delle imprese alle gare e l'avvio dei nuovi lavori.

Tuttavia, l'implementazione di queste misure è stata particolarmente difficoltosa, rendendole di fatto poco efficaci, soprattutto all'acuirsi della tensione sui prezzi registrata nel 2022. Già nel maggio 2021 il Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021, L106/2021), poi prorogato al secondo semestre 2021 (L. Bilancio 2022 e Decreti MIMS del 4-5 Aprile 2022) aveva introdotto un meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi per i contratti in corso di esecuzione al 25 Luglio 2021, basato sulle rilevazioni MIMS2 di variazioni dei prezzi (in aumento o diminuzione) significative, cioè superiori all'8%, nel primo semestre dell'anno. A questo scopo è stato costituito un apposito Fondo per l'adeguamento dei prezzi, cui accedono le imprese (per variazioni in aumento) e le stazioni appaltanti (per variazioni in diminuzione). Il meccanismo originario di accesso al fondo prevedeva che le imprese presentassero istanza di compensazione al MIMS3, a seguito dell'accoglimento della quale, le risorse del Fondo venivano assegnate alle stazioni appaltanti, che a loro volta procedevano a erogarle alle imprese. Il Ministero, dunque, si faceva garante del rimborso delle risorse rendicontate dalle aziende, sulle quali ricadeva l'onere procedurale della richiesta e l'alea dell'effettiva copertura da parte dell'amministrazione centrale. Questo ha naturalmente suscitato proteste da parte delle imprese, oltre a lasciare adito alla possibilità di gare deserte. Per ovviare a queste frizioni nel sistema, con il Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022 del 27/1, L. 25/2022 del 28/3), è stato modificato il meccanismo di compensazione, a valere sui contratti con procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023 (i nuovi lavori). Questa norma prevede che l'onere della compensazione venga affidata alle stazioni appaltanti che dovranno successivamente rivalersi sul Ministero. Tale meccanismo è stato poi ripreso dal c.d. Decreto 2 Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. 3 Un primo rimborso alle imprese veniva effettuato a valere sulle risorse accantonate dalle stazioni appaltanti per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, entro il limite massimo del 50% di tali risorse accantonate. Costruzione di edifici non residenziali Costruzione di strade e autostrade Costruzione di ponti e gallerie 5 Aiuti (DL 50/2022 del 17 Maggio convertito in L. 91/2022, 15 Luglio) che introduce nuove misure volte a (i) accelerare il processo di rilevazione dell'aumento dei prezzi (viene prescritto alle regioni, per il 2022, di procedere a un aggiornamento infra-annuale dei prezzari regionali) e (ii) favorire il reperimento di risorse al proprio interno da parte delle stazioni appaltanti, da destinare alla copertura degli incrementi di costo (oltre all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d'asta e dagli accantonamenti per imprevisti, le stazioni appaltanti possono rimodulare le somme indicate nel quadro economico per l'affidamento dell'intervento e quelle relative ad altri interventi ultimati). Gli enti dovranno, quindi, sebbene con un maggiore margine di azione sulle proprie disponibilità, fare fronte all'aumento dei prezzi in primo luogo attraverso i propri bilanci, rivalendosi solo successivamente sull'amministrazione centrale finanziatrice ed assumendosi quindi il rischio della copertura delle risorse. Tuttavia, le risorse così individuabili potrebbero non coprire, o almeno non in maniera tempestiva, le necessità delle amministrazioni. L'ammontare dei ribassi si è infatti ridotto proprio a causa della tensione sui prezzi delle materie prime e l'accertamento delle economie su altri interventi può rivelarsi particolarmente difficoltoso per ragioni tecniche. Nell'ottica di porre rimedio alle criticità che derivano dall'insufficienza di risorse proprie delle amministrazioni, il Decreto Aiuti (comma 7) ha previsto l'istituzione di un ulteriore Fondo per l'avvio delle opere indifferibili costituito presso il MEF, destinato in via prioritaria agli interventi del PNRR e, in seconda battuta, a quelli del PNC o affidati ai Commissari straordinari dettagliati nello stesso comma. Il fondo rende disponibili complessivamente 7,5 miliardi fino al 2026 di cui 1.500 M€ per il 2022. Per i soli interventi PNRR e opere straordinarie, le cui procedure vengono avviate tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022 (DPCM del 28/7/2022), si prevede, in particolare, una procedura semplificata che riconosce un incremento automatico delle risorse erogate alle amministrazioni comunali. Per questi interventi non si procede, dunque, in via preventiva alla valutazione delle disponibilità di risorse da parte della stazione appaltante, ma questo controllo viene rinviato ex-post e verrà messo in atto da parte di ciascuna amministrazione finanziatrice (MIMS, MEF, etc.), man mano che le procedure di affidamento sono avviate. In conclusione, le ultime evoluzioni della normativa, in particolare a partire dal

Decreto Sostegni-ter del 27 gennaio, possono aver avuto, unitamente al rapido impennarsi dei prezzi delle materie prime e dei costi delle lavorazioni, un effetto di disincentivo all'avvio delle procedure di lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. La logica della revisione del meccanismo di compensazione introdotta dal Decreto Sostegni-ter e dal Decreto Aiuti è quella di garantire una più rapida liquidazione delle somme relative ai rincari alle imprese costruttrici, in modo da non interrompere le lavorazioni e da non disincentivare la loro partecipazione ai nuovi bandi. Tuttavia, assieme all'attesa di un'ulteriore accelerazione della dinamica al rialzo dei prezzi, a rallentare l'avvio delle nuove procedure potrebbe aver giocato il fatto che la maggior parte degli incrementi dei costi debbano, allo stato attuale, essere sostenuti in prima battuta dalle stesse stazioni appaltanti. I prossimi mesi diranno se le misure intraprese con il Decreto Aiuti, che ha introdotto elementi di maggior flessibilità e previsto lo stanziamento eccezionale del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, siano o meno efficaci, in un momento molto delicato per la fase di avvio dell'imponente massa di investimenti del PNRR.

Moasca, 24/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daniela Maria Ferri